

## Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato

del 6 ottobre 1978 (Stato 1° gennaio 2007)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 27<sup>sexies</sup> della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visti il messaggio del Consiglio federale del 4 febbraio 1976<sup>2</sup>  
e il rapporto completivo del 27 febbraio 1978<sup>3</sup>,  
*decreta:*

**Art. 1** Nome, forma giuridica e sede

<sup>1</sup> La Confederazione fonda e gestisce un «Istituto svizzero di diritto comparato» in forma di istituto federale autonomo, provvisto di personalità giuridica.

<sup>2</sup> L'istituto ha sede a Losanna-Dorigny.

**Art. 2** Scopo

L'Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale.

**Art. 3** Compiti

<sup>1</sup> L'Istituto deve:

- a. mettere a disposizione delle autorità e dell'amministrazione federali i documenti e gli studi necessari per le leggi e le convenzioni internazionali;
- b. partecipare agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;
- c. dare informazioni e pareri giuridici ai tribunali, agli uffici amministrativi, agli avvocati e ad altri interessati;
- d. condurre proprie ricerche scientifiche, sostenere e coordinare studi nelle università svizzere e offrire agli uomini di scienza in Svizzera un adeguato centro di ricerca.

<sup>2</sup> L'istituto tiene una biblioteca specializzata e una documentazione su la legislazione estera e il diritto internazionale.

RU 1979 56

<sup>1</sup> [CS 13]

<sup>2</sup> FF 1976 I 777

<sup>3</sup> FF 1978 I 669

<sup>3</sup> L'Assemblea federale può, con decreto federale d'obbligatorietà generale non sottostante a referendum, assegnare nuovi compiti all'istituto.

**Art. 4** Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni

Per adempiere i suoi compiti, l'istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle università svizzere, nonché con istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all'estero.

**Art. 5** Organi dell'istituto

Gli organi sono:

- a. il consiglio dell'istituto;
- b. il comitato;
- c. il direttore;
- d. la direzione.

**Art. 6** Consiglio e comitato

<sup>1</sup> Il consiglio dell'istituto consta di:

- a. almeno undici rappresentanti della Confederazione, fra cui rappresentanti dell'Ufficio federale di giustizia<sup>4</sup>, della Direzione del diritto internazionale pubblico, del Tribunale federale e dei Politecnici federali, e
- b. un rappresentante ciascuno delle facoltà svizzere di diritto, della Scuola di studi superiori di San Gallo, della Società svizzera dei giuristi e del Cantone di sede.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'istituto su proposta delle istituzioni rappresentate e designa il presidente.

<sup>3</sup> La durata del mandato del consiglio dell'istituto è di quattro anni; la rielezione è possibile.

<sup>4</sup> Il consiglio dell'istituto costituisce un comitato diretto dal presidente del consiglio e comprendente inoltre due rappresentanti della Confederazione e due altri membri del consiglio.

<sup>5</sup> Il direttore assiste alle sedute del consiglio e del comitato con voto consultivo; all'occorrenza possono essere chiamati anche altri collaboratori dell'istituto.

**Art. 7** Compiti e competenze del consiglio dell'istituto e del comitato

<sup>1</sup> Il consiglio dell'istituto pianifica e determina nelle linee fondamentali l'attività dell'istituto e la controlla.

<sup>4</sup> Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

<sup>2</sup> Il consiglio dell'istituto deve segnatamente:

- a. allestire il programma di ricerca e di lavoro dell'istituto;
- b. fare proposte all'autorità di vigilanza per l'approvazione del bilancio di previsione, dei conti e del rapporto annuale;
- c. eleggere i collaboratori dell'istituto, eccettuato il direttore;
- d. decidere su importanti prestazioni e mandati di ricerca;
- e. curare le relazioni dell'istituto con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche, come anche con altre istituzioni e cerchie specializzate.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina nei particolari le competenze del consiglio dell'istituto e determina le attribuzioni del comitato.

#### **Art. 8** Direttore e direzione dell'istituto

<sup>1</sup> Il direttore dirige le attività scientifiche e amministrative dell'istituto e lo rappresenta verso l'esterno. È nominato dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la composizione della direzione e ne determina compiti e competenze.

#### **Art. 9** Collaboratori dell'istituto

<sup>1</sup> I compiti dell'istituto sono adempiuti da collaboratori scientifici e amministrativi.

<sup>2</sup> Lo statuto, i diritti e i doveri dei collaboratori sono retti dal regolamento del 10 novembre 1959<sup>5</sup> degli impiegati della Confederazione.

<sup>3</sup> I collaboratori scientifici dell'istituto possono, con il consenso del comitato, svolgere attività insegnative presso le università.

#### **Art. 10** Finanziamento dell'esercizio

<sup>1</sup> Le spese d'esercizio dell'istituto sono a carico della Confederazione.

<sup>2</sup> Sono applicabili le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 1968<sup>6</sup> concernente la gestione finanziaria della Confederazione e della legge federale del 28 giugno 1967<sup>7</sup> sul controllo federale delle finanze.

<sup>5</sup> [RU 1959 1217 1396, 1961 335, 1962 295 1276, 1964 614, 1965 12, 1967 42, 1968 137 272 1720, 1969 1113, 1970 344, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 all. n. 2 1565 art. 13 cpv. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 all. n. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 all. 2958, RU 2001 2197 all. n. 1 4]. Vedi ora l'O del 3 lug. 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3).

<sup>6</sup> [RU 1969 299, 1979 1318 n. II. RS 611.0 art. 40]. Ora «la LF del 6 ott. 1989» (RS 611.0).

<sup>7</sup> RS 614.0

**Art. 11** Indennità per prestazioni di servizi

Per le perizie e le informazioni date, l'istituto riscuote emolumenti secondo le aliquote stabilite dal Consiglio federale; i tribunali e gli uffici amministrativi cantonali assumono una parte delle spese, i mandanti privati ne sopportano la totalità.

**Art. 12** Regolamenti

<sup>1</sup> Il consiglio dell'istituto emana, in conformità dell'ordinanza del Consiglio federale, l'ordinamento dell'istituto e gli altri necessari regolamenti organizzativi.

<sup>2</sup> Per avere validità, l'ordinamento dell'istituto deve essere approvato dal Consiglio federale.

**Art. 13<sup>8</sup>** Protezione giuridica

<sup>1</sup> Le decisioni del direttore e della direzione dell'istituto sono impugnabili mediante ricorso al comitato.

<sup>2</sup> Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

**Art. 14** Vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> L'istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza sorveglia l'osservanza della legge federale, dell'ordinanza e dei regolamenti e provvede affinché i fondi siano impiegati corrispondentemente allo scopo dell'istituto.

<sup>3</sup> L'Assemblea federale è informata sull'attività dell'istituto nel rapporto di gestione del Consiglio federale.

<sup>4</sup> L'istituto è amministrativamente annesso al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

**Art. 15<sup>9</sup>** Convenzione con il Cantone di Vaud

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di Vaud una convenzione sulla costruzione, l'ampliamento e l'esercizio dell'Istituto svizzero di diritto comparato a Losanna-Dorigny.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 40 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 15 apr. 1997 (RU **1997** 896 897; FF **1995** IV 1213).

**Art. 16**<sup>10</sup> Contributo alle spese di costruzione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede al Cantone di Vaud, per le spese di costruzione, di ampliamento e di prima attrezzatura, contributi pari al massimo al 50 per cento.

**Art. 17** Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° febbraio 1979<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 15 apr. 1997 (RU 1997 896 897; FF 1995 IV 1213).

<sup>11</sup> DCF del 17 gen. 1979.

